



Cell. 348 925 8523

servizisociali@comune.sindia.nu.it
servizisociali@pec.comune.sindia.nu.it

SERVIZIO AA.GG – SERVIZIO SOCIALE

Sindia, 30/08/2024

**BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SENSI
DELL'ART. 11 L. 9.12.1998, N. 431 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE"
ANNO 2024**

La Responsabile del servizio

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 che istituisce il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto e in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/11 del 31.07.2024 che ha disposto i criteri per l'individuazione dei destinatari, le modalità di determinazione dei contributi e l'attività di monitoraggio in capo ai Comuni;

RENDE NOTO

- che è indetto un bando pubblico per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della L. 431/1998, annualità 2024;
- che, a far data dal 02/09/2024 e sino al 30/09/2024, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse assegnate;

ART. 1 – REQUISITI GENERALI

Possono presentare domanda i titolari del contratto di locazione in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino appartenente ad uno Stato extracomunitario deve essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
2. residenza anagrafica alla data della presentazione della domanda nel Comune di Sindia;
3. residenza nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
4. titolari di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare (escluse le categorie catastali A1, A8, A9) di proprietà privata sita nel Comune di Sindia e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, regolarmente registrato e in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o in regime di "cedolare secca";

5. nel caso di co-housing, ossia di residenza nell'alloggio di più nuclei anagraficamente separati ma in possesso di un contratto di affitto cointestato e regolarmente registrato, la domanda potrà essere presentata da ciascun intestatario del contratto di locazione. In tal caso il contributo spettante, calcolato secondo le modalità previste dal presente bando, sarà suddiviso tra tutti i coinquilini aventi diritto e commisurato alla quota di canone effettivamente sostenuto;

6. non essere titolari, né il richiedente né nessun altro componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge del 27 luglio 1978, n°392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;

7. non essere titolare di un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

ART. 2 – MODALITA' DI ACCESSO AI CONTRIBUTI

La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare, così come risultante dallo stato di famiglia. Nell'ipotesi in cui pervengano domande diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile soltanto quella protocollata anteriormente.

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Agli effetti anagrafici, per famiglia s'intende un insieme di persone legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ad aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. Fanno parte altresì del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risiede/convive. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Per poter accedere al Bando è necessario essere in possesso di attestazione ISEE annualità 2024 non superiore a:

- **Fascia A: ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 15.563,86), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- **Fascia B: ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Gli importi sopra citati si riferiscono all'annualità 2024. Per le annualità successive, il competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori pubblici comunicherà gli importi aggiornati.

Il contratto non deve essere stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi nonseparati legalmente.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

- Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE, mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

La collocazione in graduatoria non conferisce il diritto automatico all'erogazione del contributo concedibile.

Qualora i fondi assegnati dalla Regione non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno, l'Amministrazione procederà a rimborsare in misura proporzionale il contributo spettante a ciascun beneficiario, ovvero ad operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A), B) e C), al fine di soddisfare tutte le richieste ammesse.

ART. 4 – CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie. La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Eventuali somme non liquidate ad un cittadino, perché già beneficiario di altro contributo, possono essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo degli altri aventi diritto nell'anno di riferimento.

ART. 5 – ISTRUTTORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità e all'adozione della graduatoria provvisoria, con determinazione del Responsabile del settore competente.

I ricorsi o eventuale integrazione documentale potranno essere presentati entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria e successivamente quella definitiva, saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web www.comune.sindia.nu.it.

ART. 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO

Previa verifica della veridicità dei dati autocertificati, il Comune provvederà al pagamento del contributo, nei limiti delle risorse assegnate, successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva e in ogni caso in seguito all'acquisizione dei fondi dalla Regione Sardegna.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato all'erede convivente che subentra nel contratto di locazione o agli eredi

legittimi del de cuius a seguito di presentazione di successione ereditaria secondo le norme del Codice civile.

ART. 7 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza deve essere presentata presso il Comune di **Sindia** con il modulo di domanda allegato “B” al presente Bando, mediante una delle seguenti modalità:

- via PEC, in formato PDF, all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sindia.nu.it;
- via mail, in formato PDF, all'indirizzo **dell'Ufficio Servizio Sociale: serviziisociali@comune.sindia.nu.it** (richiedere ricevuta di ritorno o notifica di consegna);
- in formato cartaceo, depositando la documentazione all'ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico;

Il modulo di domanda (allegato B al presente Bando) e relativa documentazione sotto elencata, deve pervenire presso l'Ufficio Protocollo del Comune di residenza entro **il giorno 30.09.2024**.

Il modulo di domanda (allegato B al presente Bando) deve essere corredato dalla seguente documentazione, pena la non ammissibilità della richiesta:

1. Copia di un valido documento di identità e della tessera sanitaria;
2. Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato;
3. Copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della “cedolare secca” ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii ;
4. Copia delle ricevute attestanti i pagamenti effettuati, in regola con le norme sul bollo, relative alle mensilità maturate alla data della domanda. Il cittadino beneficiario è tenuto ad integrare successivamente le ricevute comprovanti il pagamento delle mensilità maturate in seguito alla presentazione della domanda;
5. Attestazione ISEE CORRENTE o ORDINARIO, in corso di validità;
6. Copia del verbale sanitario attestante eventuali invalidità o handicap (nel caso ricorra l'ipotesi).

Per eventuali ulteriori informazioni, rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì **dalle ore 10:00 alle ore 13:00 al numero 0785/41778** Int. 2 – Cell. **348 925 8523**

ART. 8 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dai benefici:

i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificati nelle categorie catastali A1, A8, e A9;

- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
- i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- presentazione della domanda oltre il termine del 30.09.2024;

Le domande prive della documentazione di cui all'art. 7 saranno ammesse con riserva e, salvo il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, potranno essere ammesse nella graduatoria definitiva solo nel caso in cui vengano integrate nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria.

La mancata esibizione delle ricevute comprovanti il pagamento delle mensilità successive a quelle di presentazione della domanda, precluderà il diritto all'intero contributo concedibile, che sarà quindi commisurato esclusivamente alle mensilità di effettivo pagamento rendicontato.

ART. 9 - DICHIARAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

L'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso alle provvidenze del presente bando.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 10 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Comune Sindia, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

ART. 11 - PUBBLICITA'

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all'Albo Pretorio del Comune di Sindia e nel sito istituzionale all'indirizzo www.comune.sindia.nu.it.

ART. 12 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni regolamentari e di legge in materia.

La Responsabile del Servizio

f.to Antonella Sanna